

Parere, ai sensi dell'art.8, comma 3 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2009, n.133, sul decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 giugno 2009 recante "Modalità relative all'attribuzione di giacimenti di idrocarburi marginali".

Rep. Atti n. 133/CSR SEL 23/07/2010

## LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna Seduta del 29 luglio 2010

VISTO il Decreto legge 25 giugno 2008, n.112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2009, n.133 e, in particolare, l'art. 8 che disciplina lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi;

VISTO il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n.164 e, in particolare, l'art.5, comma 1 che definisce i giacimenti di idrocarburi marginali, per i quali, sulla base delle tecnologie disponibili e con riferimento al contesto economico, lo sviluppo per la messa in produzione, ovvero la coltivazione delle code di produzione risultino di economicità critica e fortemente dipendente dalle variabili tecnico-economiche e dal rischio minerario:

VISTO l'art.8, comma 2 del D.L. n.112/2008 sopra richiamato che stabilisce che i titolari di concessioni di idrocarburi nel cui ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi dell'art.5, comma 1 del d.Lgs. n.164/2000, attualmente non produttivi e per i quali non sia stata presentata domanda per il riconoscimento della marginalità economica, comunicano al Ministero dello sviluppo economico l'elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione dello stesso Ministero i dati tecnici ad esso relativi;

VISTO l'art.8, comma 3 dello stesso D.L. n.112/2008, che stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico pubblica l'elenco dei giacimenti sopra citati, ai fini dell'attribuzione mediante procedure competitive ad altro titolare, anche ai fini della produzione di energia elettrica, in base a modalità stabilite con decreto dello stesso Ministero;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n.339/2009 che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art.8, comma 3 del citato D.L. n.112/2008, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico, concernente le modalità delle procedure competitive per l'attribuzione della concessione ad altro titolare;

VISTO lo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 giugno 2009, recante "Modalità relative all'attribuzione di giacimenti di idrocarburi marginali ai sensi del disposto di all'art.8, comma 3 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge, con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133", inviato, in ottemperanza alla Sentenza della Corte Costituzioni della Corte Co



sopra citata, per l'acquisizione ex post del parere della Conferenza e diramato con nota prot. CSR 3409 P-2.17.4.12 del 20 luglio 2010;

VISTI gli esiti della riunione tecnica convocata per il giorno 27 luglio 2010, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole al provvedimento in esame;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole al provvedimento in esame

## **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

ai sensi dell'art.8, comma 3 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2009, n.133, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 giugno 2009 recante "Modalità relative all'attribuzione di giacimenti di idrocarburi marginali".

Il Segretario Cons.Ermenegilda Siniscalchi

S'inolil'

II Presidente On le Raffaele Fitto

ROMA, 2004 ISTITUTO POLIGRANICO E ZECCA DLILO STATO SIPA - S